

Dott. Antonello Cattelan

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio
Commercialista – Revisore Contabile

COMUNE DI CASTANA
Provincia di Pavia

Verbale n. 16/2017 del 22/07/2017

Il sottoscritto Dott. Antonello Cattelan revisore del Comune di Castana,

IN RELAZIONE

Alla proposta di deliberazione di Consiglio avente ad oggetto l'approvazione del *PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI BRONI STRADELLA SPA E ACAOP SPA IN BRONI STRADELLA PUBBLICA SRL*”.

DATO ATTO

Che il Comune di Castana per la gestione di determinati servizi pubblici locali, nonché per lo svolgimento di specifiche attività ad essi correlate e complementari si avvale secondo il modello in house providing di:

- Broni Stradella Pubblica srl, società a capitale totalmente pubblico concorre, quale Società consorziata, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e segnatamente la conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti afferenti i segmenti di fognatura e depurazione;
- Acaop SpA società a capitale totalmente pubblico concorre, quale Società consorziata, alla gestione unitaria del servizio idrico integrato d'ambito provinciale secondo il modello consortile in house providing di secondo livello approvato dal competente Ente di Governo d'Ambito e segnatamente la conduzione quotidiana e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti e impianti afferenti il segmento di acquedotto;
- Broni Stradella SpA società a capitale totalmente pubblico è società multiutility operante principalmente nei settori di igiene urbana, servizio gas, servizio RSA (Residenza Sanitaria



Assistenziale), servizio RSD (Residenza Sanitaria Disabili), servizio raccolta rifiuti, servizio gestione acquedotto per il Comune di Belgioioso in regime di salvaguardia e pertanto escluso dalla gestione di Pavia Acque, generazione energia da impianti fotovoltaici (GSE), gestione impianti sportivi, interventi di bonifica;

CONSIDERATO

- Che la sopraggiunta normativa di settore, a partire dalla Legge 190/2014, e segnatamente dalle previsioni di cui all'art. 1, commi 611 e segg., ed ora il T.U. Partecipate (D.Lgs 175/2016), ed in particolar gli articoli 20 e 24, con contenuti di espressa prescrizione, incentiva e privilegia l'avvio di processi di razionalizzazione ed aggregazione, anche a mezzo di operazioni di fusione, delle Società pubbliche aventi omogeneità di compagine sociale e/o medesimo scopo sociale funzionale alla gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- Che su tali presupposti normativi, e tenuto conto che Broni Stradella Pubblica S.r.l., ACAOP S.p.a e Broni Stradella S.p.a. operano a favore sostanzialmente ed in assoluta preponderanza per i medesimi Enti Locali che le partecipano, il cui territorio interessa aree geografiche omogenee, ed erogano servizi pubblici locali in house providing, gli Organi Amministrativi delle Società hanno deciso, in conformità ai sopra annotati principi, di proporre un percorso procedimentale di razionalizzazione funzionale alla costituzione di un unico Soggetto a mezzo di un'operazione straordinaria di fusione societaria;
- Che tale percorso procedimentale è stato sottoposto all'esame ed è stato condiviso dalla gran parte dei Comuni in sede assembleare delle Società Partecipate ove i Soci hanno dato mandato agli Organi Amministrativi di porre in essere ogni attività necessaria al fine del conseguire l'obiettivo aggregativo proposto.
- Che il Codice Civile al Libro Quinto "Del lavoro", Titolo V "Delle società", Capo X "Della trasformazione, della fusione e della scissione", Sezione II "Della fusione delle società" ammette tra le forme di fusione la costituzione di una nuova società o l'incorporazione in una società di una o più altre;
- Che gli Organi Amministrativi delle Società, in coerenza con gli indirizzi ricevuti dalle Assemblee delle Società e con la disciplina codicistica di cui agli artt. 2501 e segg. cod. civ., hanno elaborato ed approvato il Progetto di Fusione per incorporazione di ACAOP S.p.a. e Broni Stradella Spa in Broni Stradella Srl, comprensivo anche:



- della Relazione degli Organi Amministrativi redatta ai sensi dell'art. 2501 quinquies cod. civ.;
- della Relazione dell'Esperto nominato attestante la congruità del rapporto di cambio redatta ai sensi dell'art. 2501 sexies cod. civ.;
- dello Statuto della Società incorporante con i necessari adeguamenti alla sopraggiunta normativa in materia di società a totale capitale pubblico operanti secondo il modello in house c.d. congiunto.

RILEVATO

- Che il Progetto di Fusione per incorporazione di **Broni Stradella S.p.a. e Acaop S.p.a. in Broni Stradella Pubblica S.r.l.**, quale parte integrante e sostanziale della medesima, è stato pubblicato sui siti internet delle società e depositato presso le relative sedi in data 07/07/2017 e trasmesso al Comune in pari data;
- Che, per quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 267/2000, nonché, dall'art. 8 del D.Lgs. 175/2016 (T.U. Partecipate), in combinato disposto con gli articoli 7, comma 1 e 2, e 5, comma 1, del medesimo articolato, le scelte organizzative inerenti la gestione dei servizi pubblici locali anche a mezzo di operazioni straordinarie incidenti sul modello prescelto, nel caso Società in house providing, è deliberata dal Consiglio Comunale anche alla luce delle considerazioni sotto annotate;

CONSIDERATO CHE

la costituzione di un unico Soggetto a mezzo della prospettata operazione straordinaria di fusione societaria:

- appaga le prescrizioni della sopraggiunta normativa in materia di Società Pubbliche, consentendo la razionalizzazione ed aggregazione delle Società partecipate dal Comune per la gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- appaga le prescrizioni della sopraggiunta normativa in materia di Società pubbliche operanti secondo il modello in house providing, la cui conformazione e conservazione è garantita dalle modifiche statutarie apportate alla Società incorporante;
- garantisce sinergie gestionali e correlati risparmi di costi ed incremento dell'efficienza a favore delle collettività che beneficino dei servizi erogati, consentendo, per quanto attestato e documentato nella Relazione degli Organi Amministrativi:
 - la realizzazione di sinergie di scopo e di economie di scala trattandosi di Società partecipate sostanzialmente, salvi limitatissimi casi, dei medesimi Enti Locali soci, a favore dei quali erogano servizi pubblici locali analoghi e/o comunque connessi in house providing;



- il consolidamento della situazione patrimoniale con correlati benefici nel reperimento delle risorse economico – finanziarie funzionali al miglior espletamento dei servizi erogati e alla loro eventuale implementazione;
 - la razionalizzazione delle spese di amministrazione e di gestione.
- garantisce, in ogni caso, la conservazione del valore della partecipazione già detenuta nelle Società partecipate, posto che per effetto della metodologia di assegnazione delle quote nella Società incorporante, il patrimonio netto contabile delle attività e passività della Incorporante è il risultato della somma dei tre patrimoni netti ed i soci sono assegnatari delle quote di partecipazione della incorporante nell'entità di cui al prospetto in atti, sulla base della proporzione ponderata rispetto alle precedenti partecipazioni detenute.

DATO INFINE ATTO

- Che, per il perfezionamento dell'operazione di fusione occorrerà:
- l'approvazione delle Assemblee delle rispettive Società ex art. 2502 cod.civ.;
 - l'iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera di Fusione ex art. 2502 bis cod.civ.;
 - la stipula dell'atto di Fusione, decorsi sessanta giorni dalla predetta iscrizione ex artt. 2503 e 2504 cod.civ.
- Che, per quanto previsto dall'art. 2504 bis cod. civ. Con decorrenza dalla data di efficacia dell'operazione di fusione, le Società ora incorporande si estingueranno e la Società incorporante assumerà i diritti e gli obblighi delle Società incorporande, subentrando e proseguendo in tutti i rapporti attivi e passivi, processuali e sostanziali, anche se sorti anteriormente alla Fusione, e pertanto la Società Incorporante subentrerà alle Società Incorporande nella titolarità di tutti i beni materiali ed immateriali, nei crediti e nei debiti giunti a maturazione e non ancora scaduti, nei rapporti di natura concessoria. Conseguentemente confluiranno nella Società Incorporante, che gestirà in regime di continuità, tutti i servizi già legittimamente affidati e gestiti ed esercitati da ciascuna delle tre società.

VALUTATA

Quindi la sussistenza dei presupposti necessari ed utili alla fusione in oggetto, unitamente all'opportunità ed alla rispondenza al pubblico interesse.

E DATO ATTO CHE

sulla base delle previsioni di cui all'art. 2504 bis cod. civ. gli affidamenti in essere proseguiranno e saranno assicurati dalla Società incorporante.



ACQUISITI

- il parere favorevole del Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000,
- il parere favorevole di regolarità contabile da parte del Responsabile Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000,

VISTI

- D.Lgs. 267/2000 e ss.mm;
- D.Lgs. 175/2016;
- D.Lgs 152/2006;
- art. 34 del DL 179/2012 e ss.mm;
- art. 3 bis del DL 138/2011 e ss.mm;
- Linee guida ANAC n. 7 approvate con Delibera n. 235/2017;
- Statuto Comunale e il Regolamento Contabilità.

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Revisore Unico di questo Ente,

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio avente ad oggetto l'approvazione del Progetto di Fusione per incorporazione di ACAOP S.p.a. e Broni Stradella S.p.a. in Broni Stradella Pubblica S.r.l e conseguente approvazione dello schema di Statuto della società incorporante, modificato a seguito del Progetto di fusione.

Castana, 23/07/2017

Il Revisore Unico
Cattelan Dott. Antonello